

Dichiarazione IMU

Il termine per la presentazione delle Dichiarazioni IMU per variazioni intervenute nel corso dell'anno 2020 è il **30/06/2021** (art. 1 comma 769, legge 160/2019).

Solo per le variazioni IMU **intervenute nel corso dell'anno 2019, il relativo termine di presentazione della dichiarazione è stato fissato al 31/12/2020** (D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito nella L. 58/2019). Pertanto, fino al 31.12.2020 è possibile presentare la dichiarazione IMU per ogni circostanza e comunicazione verificatasi nel corso dell'anno 2019).

Le Persone Fisiche e gli Enti commerciali presentano il modello di dichiarazione IMU standard (è possibile utilizzare sia il modello in pdf che quello in formato editabile).

Gli Enti non commerciali (associazioni, parrocchie, ecc.) devono presentare ogni anno la specifica dichiarazione ENC-IMU, attestando la sussistenza del requisiti per ogni immobile per cui viene richiesta l'esenzione totale o parziale (dipende dalla percentuale dell'immobile destinato alle finalità istituzionali).

Casi in cui la dichiarazione IMU va presentata (persone fisiche e enti commerciali, perché, invece, come sopra riportato, gli Enti non commerciali devono presentare la dichiarazione ogni anno):

1. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
2. aree fabbricabili: inizio possesso e variazioni che incidano sul valore/base imponibile;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
4. immobili oggetto di locazione finanziaria;
5. immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
6. immobili assegnati alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
7. immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione IMU;
8. intervento di una riunione di usufrutto;
9. intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
10. immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
11. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
12. unità immobiliari costituenti pertinenze dell'abitazione principale

13. unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (per ottenere la riduzione del 50% dell'imposta)

14. le abitazioni locate a canone concordato (per ottenere la riduzione del 25% dell'imposta)

La dichiarazione IMU non va dunque presentata:

Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;

Se viene presentata la dichiarazione di successione;

Quando gli elementi della tassazione risultano o sono desumibili dalle iscrizioni catastali;

Se si tratta di fabbricati rurali ad uso strumentale, in quanto i dati sono già in possesso dell'Agenzia del Territorio perché comunicati con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;

Nel caso dell'Ex coniuge, si deve presentare la dichiarazione IMU solo se il comune dove è ubicato l'immobile non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.

In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente al Servizio TRIBUTI via mail all'indirizzo: segreteria.tributi@comune.potenza.it ovvero via PEC all'indirizzo: proctollo@pec.comune.potenza.it indicando nell'oggetto: "Dichiarazione IMU"